

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Nei compartimenti catastali nei quali, secondo le norme in essi vigenti, sia già stato riconosciuto in caso d'infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed allo abbuono dell'imposta erariale sui terreni, potranno le provincie ed i comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell'abbuono dell'imposta erariale.

Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni i comuni e le provincie potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.

Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle provincie ove vige il nuovo catasto, a termini però e con le norme dell'articolo 38 della legge 1º marzo 1886, n. 3682.

(È approvato).

Art. 2.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali messe in tolleranza o sospese e non comprese negli sgravi definitivi saranno ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione degli sgravi suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini dell'articolo 1, se trovansi vincolate verso la Cassa depositi e prestiti e verso la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno successivo a quello del concesso sgravio.

(È approvato).

Art. 4.

Alle provincie ed ai comuni, ai quali, in conseguenza dell'esonero o della sospensione di cui all'articolo 1, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dalle leggi di sua istituzione.

Per questi mutui sarà richiesto il parere della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173.

DE NAVA. Domando di parlare sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. Debbo chiedere un semplice chiarimento. Sebbene questo articolo quarto non presenti alcun dubbio, credo che l'onorevole ministro delle finanze non avrà difficoltà di dichiarare che, quando si tratti di comuni i quali già abbiano impegnata tutta la sovraimposta con regolari delegazioni e si trovino nella assoluta necessità di contrarre il nuovo prestito per riparare alla deficienza causata dagli abbuoni, abbiano diritto di avvalersi della disposizione, per la quale si può impegnare a favore della Cassa depositi anche il reddito del dazio consumo. Senza di ciò faremmo una legge che non potrebbe avere in molti casi pratica applicazione. Io sono convinto che l'articolo quarto si presti già a questa interpretazione, poichè l'articolo stesso richiama le leggi in vigore, e le dichiara applicabili ai nuovi prestiti. Ad ogni modo, una dichiarazione dell'onorevole ministro non sarà inopportuna in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. La risposta l'ha data lo stesso onorevole De Nava con le sue parole.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito questo articolo quarto ed ultimo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto la Camera che, essendosi prolungata la seduta fino alle dodici e mezza, la seduta pomeridiana comincerà alle 14.30.

La seduta termina alle ore 12.30.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.*

Licenziata per la stampa il 15 giugno 1905